

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1388-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997,
degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto dalla 1^a Commissione
permanente per il

DISEGNO DI LEGGE N. 1388

«Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali,
nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142»

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

dal **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

e dal **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(BASSANINI)

di concerto col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

Comunicato alla Presidenza il 1° ottobre 1996

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia)

1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente «Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi».

2. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia».

Art. 2.

(Durata degli organi elettivi di comuni e province)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «per un periodo di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di cinque anni».

2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque per i consigli comunali e provinciali rinnovati nell'anno 1995.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, in materia di svolgimento delle elezioni amministrative)

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: «tra il 15 aprile ed il 15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 15 maggio ed il 15 giugno»;

b) all'articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: «quarantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «cinquantacinquesimo».

2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque».

3. L'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato.

